

Art. 117 (*)

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:

- rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;
- commercio con l'estero;
- tutela e sicurezza del lavoro;
- istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
- professioni;
- ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
- tutela della salute;
- alimentazione;
- ordinamento sportivo;
- protezione civile;

governo del territorio;
porti e aeroporti civili;
grandi reti di trasporto e di navigazione;
ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa;
armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni.

La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

NORMATIVA FIERISTICA

Parere pro-veritate

La riforma del titolo V della Costituzione apportata dalla legge costituzionale n° 3 del 18 ottobre 2001 ha fissato le competenze di Stato e Regioni in base al principio della ripartizione delle funzioni.

Alcune funzioni non sono suscettibili di una valutazione frazionata e, in tale contesto, lo Stato può certamente intervenire per disciplinare la materia, almeno sui principi.

Premesso che la funzione di "tutela della concorrenza" rientra nella competenza esclusiva dello Stato, le leggi regionali conseguenti devono trovare nella legge statale la fonte cui riferirsi.

La "tutela della concorrenza" rientra nella più ampia materia della "regolamentazione di un settore economico" nel cui ambito si colloca il sistema fieristico, la cui valenza è stata riconosciuta dalla legge quadro n° 7 dell'11 gennaio 2001 e più recentemente della Sentenza della Corte di Giustizia CE del 15 gennaio 2002.

Pertanto, fermo che una funzione di indirizzo e coordinamento non può essere disconosciuta in capo allo Stato anche per la tutela della concorrenza in materia fieristica, ne discende che, dinanzi all'esercizio di detta funzione, le normative regionali in tale materia dovranno necessariamente uniformarsi ai dettami contenuti nella relativa disciplina statale o dalle linee di indirizzo indicate dai competenti Ministeri.

A sostegno di ciò si evidenziano i seguenti punti:

- a) la nuova competenza delle Regioni è da attribuire all'interesse dello Stato a decentrare talune funzioni, piuttosto che all'interesse proprio delle Regioni;
- b) la previgente normativa delle funzioni delegate alle Regioni a statuto speciale, e talune specifiche sentenze della Corte Costituzionale, hanno previsto comunque la funzione di indirizzo e coordinamento dello Stato rispetto alle autonomie normative regionali;
- c) l'idea del coordinamento, intesa quale capacità di indicare obiettivi primari ed i criteri per perseguirli, è sicuramente compatibile con un sistema fondato sul principio dell'autonomia e necessaria quando si vuole operare nell'ambito di una società complessa;
- d) la competenza statale in materia di concorrenza è trasversale a tutti i settori economici, compresa la materia fieristica, e come tale comporta la necessità di coordinamento centrale;



- e) normative di indirizzo sulla tutela della concorrenza in materia fieristica e sulla tutela del consumatore fieristico non sono da considerare limiti all'autonomia, ma come strumento per salvaguardare interessi non suscettibili di apprezzamento frazionato, e ciò con particolare riferimento alle manifestazioni fieristiche di livello internazionale e nazionale;
- f) non ultimo elemento di fatto è l'esigenza emersa nell'ambito del Coordinamento Interregionale per le Fiere di criteri uniformi nella qualificazione delle manifestazioni fieristiche e dei Quartieri fieristici e dei criteri per la diffusione del calendario annuale delle manifestazioni internazionali e nazionali, in base alla certificazione dei dati. Tali criteri sono stati approvati dalla Conferenza delle Regioni.

Le considerazioni sopra enunciate sono analiticamente motivate e confermate da un parere pro-veritate che CFI ha richiesto ad un Collegio di Docenti universitari di diritto amministrativo, nelle persone dei Professori Alberto Azzena e Carmelo D'Antone dell'Università di Pisa.

Milano, 29 novembre 2007